

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Riccardo FOGLIA TAVERNA
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESECHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VALENTI
Andrea VILLA

Senior Of Counsel:
Mario VALENTI

Chiara ALBUSCERI
Gabriella ALLODI
Simone BACCHIERI
Simona BACCO
Luigi BORZONI
Francesca BOSELLI
Pietro CAPPA
Stefania CARETTO
Marina Anna CAVAGGIONI
Andrea CHIODI
Francesco CICCIONE
Federica CUCUT
Valeria DE VECCHI
Martino EBNER
Andrea FERRARI
Alice FINAMORE
Andrea FRASSINETTI
Giovanna GALARDI
Valentina GANZAROLLI
Laura GIULIANO
Emanuele INGRAFFIA
Andrea Piergiorgio LAMANNA
Andrea MANISCALCO
Giovanna MARCHELUZZO
Daniela MARTINO
Michele MELEGATI
Cristiano MERLI
Mario Andrea MONTAGNA
Angela PADUANO
Michela PELLEGRINI
Luciana PERINI
Simone PESCE
Tony PRATA
Simona REGGIANI
Isabella ROVINA
Elisiana SISMONDINI
Nicola TONELLI
Antonella VADALÀ
Maria Grazia VANTAGGIATO

Of Counsel:
Elena BOCCHINO
Guglielmo BODASCA
Massimo CALISSANO
Vittorio Glauco EBNER
Francesca FERRERI
Mario GOZZETTI
Enzo LOMBARDO
Paolo MANDARINO

Genova, 27 aprile 2017

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 9/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI

Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.

A tal fine, è irrilevante che l'imposta sia liquidata:

- su base mensile, ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98;
- su base trimestrale, sia per opzione (ex art. 7 del DPR 542/99) che per natura (art. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

La comunicazione è presentata utilizzando il modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, composto dal frontespizio e da un unico quadro (quadro VP).

1. TERMINI DI COMUNICAZIONE

Il nuovo obbligo sussiste con riferimento ai dati delle liquidazioni effettuate a partire dall'1.1.2017.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre).

<u>Liquidazioni IVA trimestrali 2017</u>	<u>Scadenza</u>
- primo trimestre	31.05.2017
- secondo trimestre	18.09.2017
- terzo trimestre	30.11.2017
- quarto trimestre	28.02.2018

STLEX
Studio Legale Tributario
Sede legale:
Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
C.F. / P.IVA 03022160109



www.stlex.it
www.ecovis.com

▶ **Milano**
Via Santa Tecla 3
20122 Milano
T +39 02 72 02 2939
F +39 02 80 52 350
studio.milano@stlex.it

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
T +39 02 72 11 751
F +39 02 72 11 755
studio.milano@stlex.it

▶ **Genova**
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T +39 010 55 32 41
F +39 010 55 32 460
studio.genova@stlex.it

▶ **Torino**
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T +39 011 41 20 801
F +39 011 41 20 820
studio.torino@stlex.it

<u>Liquidazioni IVA mensili 2017</u>	<u>Scadenza</u>
Gennaio 2017	31.05.2017
Febbraio 2017	
Marzo 2017	
Aprile 2017	18.09.2017
Maggio 2017	
Giugno 2017	
Luglio 2017	30.11.2017
Agosto 2017	
Settembre 2017	
Ottobre 2017	28.02.2018
Novembre 2017	
Dicembre 2017	

2. AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche tutti i soggetti passivi IVA.

Sono, invece, esonerati i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati si annoverano, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti (es. Associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.



2.1 LIQUIDAZIONI CON ECCEDEXENZA A CREDITO

L'obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione emerge un'eccedenza a credito.

3. AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali.

Tali dati devono essere indicati nel quadro VP del modello di comunicazione. Nello specifico, occorre indicare:

- il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti e quelle non soggette ad IVA per le quali è obbligatoria la fatturazione); sono incluse anche le operazioni ad esigibilità differita e quelle soggette a reverse charge;
- il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA; sono inclusi gli acquisti intracomunitari, le importazioni, gli acquisti ad esigibilità differita, gli acquisti con IVA indetraibile;
- l'IVA esigibile;
- l'IVA detratta;
- l'IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l'IVA esigibile e l'IVA detratta);
- il debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro;
- il credito IVA del periodo o dell'anno precedente;
- eventuali ulteriori crediti d'imposta;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
- l'importo dell'acconto IVA;
- l'importo dell'IVA da versare.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP). Pertanto:

- i contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- i contribuenti trimestrali presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.

4.1 TRIMESTRALI PER OPZIONE

I contribuenti trimestrali per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (16 marzo).

4.2 CONTABILITA' SEPARATA

Secondo il disposto dell'art. 21-bis co. 4 del DL 78/2010, qualora il soggetto passivo svolga più attività e determini l'IVA a debito separatamente, presenta un unico modulo del quadro VP, riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento.

Specifiche modalità di presentazione sono previste nel caso in cui, per le attività esercitate, lo stesso soggetto effettui liquidazioni con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale).



4.3 ALTRI CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

Regole specifiche di presentazione o compilazione della comunicazione sono previste, altresì, nei seguenti casi (per i quali si rinvia alle istruzioni relative al modello):

- soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità;
- comunicazione presentata da curatori fallimentari commissari liquidatori;
- soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72;
- operazioni straordinarie.

5. MODALITA' DI TRASMISSIONE

La comunicazione deve essere presentata:

- esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali di trasmissione individuati nelle specifiche tecniche allegate al provv. n. 58793/2017;
- direttamente dal contribuente ovvero mediante intermediari abilitati.

6. SANZIONI

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

7. CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010, l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni d'imposta, analizza le informazioni ottenute ed effettua valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA.

Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'Agenzia informa il soggetto passivo.

Ricevuta la comunicazione, il soggetto passivo IVA potrà alternativamente:

- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.

Nella fattispecie descritta, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.



8. CONSULTAZIONE DEI DATI

I dati delle liquidazioni, una volta inviati, sono messi tempestivamente a disposizione:

- sul Cassetto fiscale del contribuente;
- nella sezione "Consultazione" della piattaforma Fatture e Corrispettivi (previa autenticazione con le credenziali Entratel, Fisconline, CNS, SPID).

Allo stesso modo verranno rese disponibili le informazioni relative alle eventuali incoerenze fra i dati fattura e i dati delle liquidazioni e fra i versamenti effettuati e l'importo a debito indicato nella comunicazione.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento si rendesse necessario.

STLex Studio Legale e Tributario

